

La legge finanziaria ha introdotto l'adempimento. Si parte con le informazioni di gennaio 2009

Al debutto un 770 formato mensile

I sostituti invieranno i dati retributivi con una nuova scadenza

DI SERGIO MAZZEI

In rampa di lancio l'e-mens fiscale. I dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli nonché per il calcolo dei contributi verranno inviate dai sostituti di imposta in via telematica e con cadenza mensile. La base di partenza è rappresentata dalle retribuzioni versate a partire da gennaio 2009. Da questa data l'invio telematico sarà sempre richiesto entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. I destinatari delle comunicazioni sono l'Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inpdap. Il canale telematico unico così strutturato produrrà una vera e propria rivoluzione anche in termini dichiarativi con rilevanti cambiamenti per i sostituti di imposta e in particolare per il sistema basato sui modelli 770. In prospettiva futura viene ammessa la possibilità che tali dati raggiungano anche enti e casse previdenziali diverse da quelle espressamente citate dalla norma. Sono questi gli scenari delineati dall'art. 4 commi 28, 29 e 30 del disegno di legge alla Finanziaria 2008 nella versione li-

Il nuovo modello	
Soggetti tenuti all'invio	Tutti i sostituti di imposta che erogano retribuzioni e trattengono delle ritenute o versano contributi previdenziali
Destinatari della comunicazione	Agenzia delle entrate, Inps, Inpdap ma non è escluso l'allargamento ad enti e casse previdenziali
Modalità e termini dell'invio	Invio telematico in un canale unico per i diversi enti. Trasmissione mensile
Decorrenza dell'adempimento	A partire dalle retribuzioni relative a gennaio 2009. Quindi primo invio previsto per febbraio 2009
Scenario futuro	Modifica e semplificazione dei modelli dichiarativi 770. Conguaglio delle ritenute in tempo reale

enziata dal consiglio dei ministri.

Il disegno di legge alla Finanziaria 2008

L'art. 28 del disegno di legge prevede l'introduzione dell'art. 44 bis nella legge 326/2003. Con questa aggiunta si ritiene di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti di imposta ovvero il modello 770. In particolare è previsto che a partire dalle retribuzioni corrisposte relativamente a gennaio 2009, i

sostituti di imposta comunichino all'Agenzia delle entrate, Inps e Inpdap, mensilmente e per via telematica, direttamente o tramite di intermediari, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli. La comunicazione è inoltre diretta a favorire il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni da parte dell'Inps. La scadenza per

la presentazione della comunicazione è espressamente individuata nell'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la retribuzione si riferisce.

Il sistema di comunicazione previdenziale

Lo schema operativo previsto per la novella certificazione unica pare ricalcare quella già in uso per gli enti previdenziali da un paio di anni. Vediamo nello specifico come funziona la mensilizzazione dei dati previdenziali.

La legge n. 326 del 24 novembre 2003 ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, le aziende trasmettano mensilmente agli Enti previdenziali in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all'implementazione delle posizioni assicurative individuali e all'erogazione delle prestazioni.

Impostazione del sistema

L'attuazione dell'e-mens fiscale è rimessa all'emanazione di un apposito decreto del ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale. Con lo stesso atto sono definite anche le modalità di condivisione tra l'Inps, l'Inpdap e l'Agenzia delle entrate. In tutto ciò la conseguenza più rilevante soprattutto per i sostituti di imposta dovrebbe essere rappresentata, perlomeno nelle intenzioni dell'esecutivo, dalla semplificazione e all'armonizzazione del modello di dichiarazione 770 nel quale annualmente vengono riportati i dati retributivi dei lavoratori.

Aumentano i preavvisi e le intimazioni

La creazione di un 770 mensile, eviterà il perpetrarsi di errori molto ricorrenti soprattutto nella compilazione del modello 770. D'altronde è noto che l'abbinamento tra versamenti con delega F24 e le ritenute emarginate nella dichiarazione dei sostituti di imposta propongono spesso e volentieri della sfasatura temporali che danno luogo a liquidazioni di imposte non dovute (si veda in proposito *ItaliaOggi Sette* del 17/9/2007). L'attualizzazione mensile delle retribuzioni dovrebbe rendere molto improbabile questo tipo di errori in considerazione del fatto che il raffronto tra versamenti delle ritenute effettuati e la certificazione delle stesse in base alla busta paga avverrebbe a scadenza mensile. In ultima istanza verrebbe quasi a rendersi superflua la sopravvivenza del modello 770 rappresentando in un ripetizione di adempimento già eseguito in corso d'anno. Pertanto a fronte di una nuova richiesta collaborativa del fisco nei confronti di lavoratori autonomi e imprese potrebbero verificarsi anche effetti positivi.

Criticità e accordi

Nella liquidazione delle maggiori imposte derivante dall'incrocio tra dichiarazione dei redditi e modello 770 l'errore più ricorrente è rappresentato dall'errata indicazione delle ritenute utilizzate a scampo e dei versamenti cumulativi. In effetti, è invalsa la prassi per alcuni contribuenti che pur avendo eseguito tutti i pagamenti, non indicano nello specifico rigo l'esatta modalità di versamento, perciò la procedura informatizzata non riesce ad associare correttamente i diversi importi alle varie scadenze, con la conseguenza di pervenire in qualsiasi modo a un abbinamento che poi, oltre a essere errato, richiede anche un preventivo disabbinamento prima di poter operare manualmente la corretta associazione di tutti i versamenti. Questo tipo di disfunzione potrebbe essere più agevolmente risolto con il Cud mensile poiché la certifica dei versamenti verrebbe rapportata per singolo contribuente e in secondo luogo poiché sarebbe sicuramente più facile scorporare i singoli versamenti rispetto a un dato complessi-

vo annuale. Altro errore che sicuramente potrebbe essere evitato in base alla certificazione dei redditi mensili è quella dell'errato abbinamento dei versamenti relativi alle ritenute operate in dicembre, effettuati fra gennaio e febbraio ma che vengono associati alla dichiarazione dell'anno successivo, oppure quelli delle ritenute di gennaio e di febbraio che vengono erroneamente abbinati all'anno precedente. Nel primo caso verrebbe, infatti, permesso un abbinamento corretto, poiché l'annualità successiva nonostante non sia ancora in linea potrebbe quindi essere riportata al dato mensile.

La liquidazione delle imposte

In termini generali il controllo automatico effettuato su tutte le dichiarazioni presentate consiste in una procedura automatizzata di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle stesse dichiarazioni e di quelli risultanti dall'anagrafe tributaria. In ogni caso, in conformità e nel rispetto delle norme sancite dallo statuto del contribuente, è previsto l'obbligo di partecipazione da parte del contribuente nel procedimento di controllo attraverso l'instaurarsi del contraddittorio. Quindi, il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti prima che l'amministrazione possa procedere all'iscrizione a ruolo di tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni ovvero dai controlli sui versamenti. Ne consegue che prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento esattoriale, se dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, al contribuente deve essere notificata una comunicazione di irregolarità in cui sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi. In tal caso, al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

"InfoCamere"



InfoCamere SCpA, Certificatore qualificato accreditato presso il CNIPA dal 6 aprile 2009, al fine di migliorare ed ampliare i servizi di certificazione digitale, ha trasferito tutte le proprie risorse e la propria esperienza ad InfoCert SpA, società appositamente creata ed operativa dallo scorso 1° luglio 2007.

InfoCamere SCpA, in osservanza a quanto previsto dalle norme in vigore, comunica a tutti i propri Clienti che l'attività di Certificatore qualificato cesserà dal 15 dicembre 2007.

InfoCert SpA, nuovo Certificatore qualificato già accreditato presso il CNIPA dal 19 luglio 2007, in pari data e senza soluzione di continuità, subentrerà nella gestione di tutti i rapporti in essere con InfoCamere SCpA.

I Clienti non dovranno svolgere alcuna attività e i loro certificati, nonché i servizi in essere con InfoCamere SCpA, continueranno ad essere validi sino alla scadenza. Il rinnovo dei certificati sarà fatto da InfoCert SpA senza alcuna differenza con il passato.

Per eventuali problemi o per la revoca dei certificati i Clienti possono continuare a fare riferimento al Manuale operativo InfoCamere SCpA ed ai riferimenti ivi riportati, con le stesse modalità oggi in essere.

La presente comunicazione è stata già inviata al CNIPA.

Per qualsiasi informazione è possibile:

- consultare il sito www.card.infocamere.it
- consultare il sito www.firma.infocert.it
- contattare il nostro Call Center al numero **199500130**

InfoCamere SCpA ringrazia i propri Clienti per aver scelto i suoi servizi di certificazione.

InfoCamere - Servizi di certificazione digitale